

Indice

1.	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
1.1	Normativa Comunitaria	3
1.2	Normativa Nazionale.....	3
1.3	Normativa Regionale.....	4
2.	CONTESTO DI RIFERIMENTO E FINALITÀ GENERALI	7
3.	SOGGETTI COINVOLTI	7
4.	DESTINATARI FINALI E REQUISITI DI ACCESSO	8
5.	PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE.....	10
5.1	Ammissibilità.....	11
5.2	Valutazione di merito	11
6.	DOTAZIONE FINANZIARIA.....	13
7.	AMMISSIBILITÀ DELLA SOVVENZIONE	14
8.	SOVVENZIONE CONCEDIBILE	18
9.	DECADENZA, SOSPENSIONE E DECURTAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO.....	19
9.1	Decadenza	19
9.2	Sospensione	19
9.3	Decurtazioni.....	20
10.	COMPETENZE DEGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI	21
11.	COMPETENZE DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO.....	22
12.	TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE.....	23
13.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 E SS.MM. E I.I.	24
14.	NORME DI RINVIO	25
15.	INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ E FORO COMPETENTE	25
16.	RISPETTO DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	25

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La Regione Puglia, Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà, al fine di dare attuazione agli indirizzi operativi approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 967 del 07/07/2025, adotta il presente Avviso Pubblico in coerenza con la seguente normativa:

1.1 Normativa Comunitaria

- Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR - General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE;
- Regolamento (UE, Euratom) n. 2024/2509 del 23 settembre 2024 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che abroga il precedente Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046;
- Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) n. 2019/2088;
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Regolamento (UE) n. 2021/1057 del 24 giugno 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Accordo di Partenariato per la Programmazione della politica di coesione 2021-2027 CCI 2021IT16FFPA001 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2022)4787 del 15 luglio 2022;
- Decisione di esecuzione (2024) 6752 recante modifica alla decisione di esecuzione C(2022) 8641 che approva il programma "Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Puglia in Italia;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2025) 1848 final del 20.03.2025 recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 8461 che approva il programma "Programma regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Puglia in Italia;
- Guida alle opzioni semplificate Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) in materia di costi (OSC) EGESIF_14-0017, edizione aggiornata nel 2021 a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

1.2 Normativa Nazionale

- Legge n. 241 del 7/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e ss.mm.ii;
- D.P.R. del 28/12/2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- Decreto Legislativo del 30/06/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", relativamente ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle

disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679” del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE;

- il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- la L. 30.12.2020, n. 178 e s.m.i. e recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
- la Delibera CIPESS n. 78 del 22 dicembre 2021, avente per oggetto “Programmazione della politica di coesione 2021-2027 - Approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027”;
- il Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 e recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;
- D.P.R. n. 66 del 10/03/2025 recante l’approvazione del “Regolamento recante i criteri sull' ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027”;
- Legge n. 328 dell’ 08/11/2000 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Decreto FNA 2022-2024 del 03.10.2022;
- Legge 234 del 30 dicembre 2021;
- D.Lgs. n. 29 del 15/03/2024 recante “Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33.”;
- D.Lgs. n. 62 del 30/06/2024 recante “Definizione della condizione di disabilità', della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.”;
- Il Decreto n. 17 del 14.01.2025 recante “Regolamento concernente le modalità', i tempi, i criteri e gli obblighi di comunicazione ai fini dell'autogestione del budget di progetto;
- Decreto-Legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2023 n. 162 e recante “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”, che definisce le regole per la programmazione e l'utilizzazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) per il periodo 2021/2027 e la gestione degli interventi cofinanziati dall’Unione Europea, dalla programmazione complementare e dallo stesso FSC.

1.3 Normativa Regionale

- Legge Regionale del 10 luglio 2006, n. 19 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità ed il benessere delle donne e degli uomini di Puglia” e s.m.i;
- Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19, come modificato dal Regolamento Regionale 26 marzo 2021, n. 3 “Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i.”;
- Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009 “L.R. n. 28/2006 - disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” pubblicato sul BURP n. 191 del 30/11/2009;
- Deliberazione di Giunta Regionale del 14 marzo 2022 n. 353 con cui è stato approvato il Piano Regionale delle Politiche Sociali 2022/2024, prorogato con Deliberazione della Giunta Regionale 1648/2024 per l’annualità 2025;

- Deliberazione di Giunta Regionale del 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- Deliberazione della Giunta Regionale del 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";
- Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009 "L.R. n. 28/2006 - disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" pubblicato sul BURP n. 191 del 30/11/2009;
- Deliberazione di Giunta Regionale del 15 maggio 2018, n. 794 concernente il "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) – Variazione di bilancio. Nomina del Responsabile della Protezione dei dati";
- Deliberazione di Giunta Regionale del 30 gennaio 2019, n. 145, avente ad oggetto "D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - Nomina dei designati al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art.2 quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti determinati).", la quale aggiorna la gerarchia dei ruoli privacy in conformità alle disposizioni della normativa nazionale e comunitaria vigente;
- Deliberazione di Giunta Regionale del 9 dicembre 2019, n. 2297 recante "Nomina del Responsabile della Protezione dei dati (RPD) della Regione Puglia";
- Deliberazione della Giunta Regionale del 7 dicembre 2020 n. 1974, avente ad oggetto "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" e ss.mm.ii;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021, n. 22 recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0";
- Deliberazione della Giunta Regionale del 27 novembre 2023, n.1670, recante "Approvazione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile (SRSvS) della Puglia (art.34 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.)";
- Deliberazione della Giunta Regionale del 20 aprile 2022, n. 556, con la quale il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria è stato individuato quale Autorità di Gestione del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027.
- Accordo per la Coesione sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Puglia (di seguito anche "Accordo") a Bari il 29 novembre 2024, che individua gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 566 del 29/04/2025, che individua quale Struttura responsabile dell'intervento POC 2021/2027, per l'Area Tematica 10 "Sociale e Salute", Linea di Intervento 10.03 "Servizi socio-assistenziali", Intervento dal Titolo "Patto di Cura in favore di persone in condizione di gravissima disabilità non autosufficienza" la Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 7 dicembre 2022 n.1812, avente ad oggetto "Programmazione FESR-FSE+2021- 2027. Presa d'atto Decisione di esecuzione C (2022) 8461 del 17/11/2022 e primi adempimenti";
- Deliberazione della Giunta Regionale del 3 maggio 2023 n. 603 avente ad oggetto "Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027. Presa d'atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art 40 (2), lett. a) del Reg. (UE) n° 1060/2021", come modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 811 del 17 giugno 2024;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 609 del 3 maggio 2023 avente ad oggetto "Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027. Governance del Programma: approvazione delle Responsabilità di attuazione", come modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 17 giugno 2024, con cui sono stati conferiti gli incarichi di Responsabile di Policy e di Azione del Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 27 novembre 2023 n. 1661 avente ad oggetto "Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027. Organizzazione per l'attuazione del Programma";
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 1° dicembre 2023 n. 554 avente ad oggetto "Adozione Atto di organizzazione per l'attuazione del Programma Operativo FESR-FSE+ 2021-2027";

- Metodologia e criteri di selezione delle operazioni per il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) per l'ammissione delle operazioni al cofinanziamento del Fondo sociale europeo Plus a valere sul Programma Regionale per il periodo di programmazione 2021-2027, approvata dal Comitato di Sorveglianza del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 nell'assemblea del 9/03/2023;
- Deliberazione n. 34 del 29.01.2025 con cui la Giunta Regionale ha preso atto delle modifiche alla metodologia e ai criteri di selezione delle operazioni approvate dal Comitato di Sorveglianza nel corso della riunione del 6 dicembre 2024;
- Determinazione Dirigenziale del 29 maggio 2024 n. 150 della Sezione Programmazione Unitaria recante "PR Puglia FESR FSE+ 2021-2127 (CCI2021IT6FFPR002). Art. 69 del Reg. (UE) 2021/1060-Adozione del testo descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) e dei relativi allegati";
- D.G.R. 1501 del 11/11/2024 – Presa d'atto della decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2024) 6752 e conseguente adeguamento del sistema di governance del PR FESR FSE+ 2021-2027;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1528 del 18/11/2024 recante "disciplina delle procedure interne di gestione delle attività di Analisi dei Rischi ex artt. 24 e 32 GDPR e di Valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali ex art. 35 GDPR, attraverso la validazione ed approvazione di modelli operativi" ("Modello di Analisi dei rischi nel trattamento dati personali, art. 24 e 32 GDPR" e Modello per la redazione della Valutazione di impatto (DPIA) ex art. 35 GDPR");
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 636 del 08/05/2023 avente ad oggetto "PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027– Priorità: 8. Welfare e Salute –O.S. ESO4.11 - Azione 8.12 - Indirizzi operativi per l'avvio della Misura "Patto di Cura". Applicazione dell'Avanzo di Amministrazione Vincolato e variazione al Bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025, ai sensi degli art. 42 e 51 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 722 del 25/05/2023 avente ad oggetto "PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027– Priorità: 8. Welfare e Salute –O.S. ESO4.11 - Azione 8.12 - Indirizzi operativi per l'avvio della Misura "Patto di Cura". D.G.R. n. 636/2023. Modifica Allegato A.";
- Determinazione della Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva n. 589 del 22/05/2023 con cui è stata disposta delega per l'attuazione dell'Azione 8.12 al Dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà, per la quota parte di risorse funzionali alla realizzazione della Misura "Patto di Cura";
- Determina Dirigenziale n. n. 2 del 03.12.2024 con cui il Direttore di Dipartimento ha provveduto a d attribuire alla Dirigente responsabile della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà, la responsabilità della Sub- Azione 8.12.1. "Interventi per favorire la deistituzionalizzazione dei disabili" del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, nell'ambito dell'Azione 8.12. "Interventi per il potenziamento, la riqualificazione e l'accesso ai servizi socio assistenziali, riabilitativi e per la promozione di progetti di vita indipendente" a titolarità della Sezione Inclusione Sociale attiva;
- Determinazione della Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva n. 01222 del 12/12/2024 di conferma della delega delle funzioni, in relazione alle Sub Azioni 8.12.1, nell'ambito delle rispettive competenze, ai sensi dell'art 7 comma 4 del DPGR 403/202, confermando, senza soluzione di continuità, la delega conferita con A.D. N. 589 del 22/05/2023, per effetto del disposto dal D.P.G.R. n. 403 del 2021;
- Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 91 dell'1/06/2023, con cui è stato approvato l'Allegato A contenente "metodologia delle opzioni di costo semplificato di cui all'art. 53, paragrafo 1, lett. b) e paragrafo 3, lett. a), del Regolamento (UE) 2021/1060";
- Determinazione della Dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà n. 1040 del 01/06/2023 con cui è stato approvato l'Avviso Pubblico per l'accesso alla misura "Patto di Cura 2023-24" per le persone in condizioni di gravissima disabilità non autosufficienza;
- Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 38 del 28/03/2025, con cui è stato approvato l'Allegato A contenente "metodologia delle opzioni di costo semplificato di cui all'art. 53, paragrafo 1, lett. b) e paragrafo 3, lett. a), del Regolamento (UE) 2021/1060";

- Deliberazione della Giunta Regionale del 07.07.2025 n. 967 POC Puglia 2021/2027 - Area Tematica 10 "Sociale e Salute" - Linea di intervento 10.03 "Servizi socio- assistenziali" - Titolo intervento "Patto di Cura in favore di persone in condizione di gravissima disabilità non autosufficienza" di approvazione degli indirizzi per l'attuazione della misura "Patto di Cura".

Ogni modifica regolamentare e normativa disposta dalle Autorità Comunitarie, dallo Stato e dalla Regione Puglia, che intervenga successivamente alla pubblicazione del presente Avviso, sarà da considerarsi immediatamente efficace.

2. CONTESTO DI RIFERIMENTO E FINALITÀ GENERALI

Il presente documento è stato redatto dalla Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà in applicazione degli indirizzi operativi approvati dalla Giunta Regionale per la misura "Patto di cura - annualità 2025-2026" al fine di delineare puntualmente le procedure per la presentazione delle domande e per la concessione della sovvenzione di cui all'intervento "Patto di Cura in favore di persone in condizione di gravissima disabilità non autosufficienza" che avrà la validità di 16 mesi, a decorrere dal mese di settembre 2025 fino al mese di dicembre 2026.

Regione Puglia nell'anno 2023 ha attivato risorse nell'ambito del PR FSE+ 2021/2027 - Azione 8.12, approvando l'Avviso "Patto di Cura 2023" in favore degli Ambiti Territoriali Sociali per le persone in condizione di disabilità gravissima non autosufficienti, a complemento delle altre prestazioni, prevalentemente sanitarie e di elevata intensità assistenziale, a supporto di una presa in carico domiciliare appropriata e sostenibile rispetto alle patologie presenti.

Con l'Accordo per la Coesione sottoscritto il 29/11/2024 sono stati individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi.

La misura del "Patto di Cura" è stata inserita nella programmazione dei fondi POC 2021/2027, linea di intervento 10.03 "Servizi socio- assistenziali", titolo intervento "Patto di Cura in favore di persone in condizione di gravissima disabilità non autosufficienza". L'intervento, inoltre, si pone in continuità con altri documenti di programmazione strategica, sia regionali che europei.

L'intervento "Patto di Cura 2025-2026", si configura nel riconoscimento di una sovvenzione adottata quale opzione di semplificazione dei costi, ex art. 53.1. e del Reg. (UE) n. 1060/2021, i cui importi sono definiti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 53 par. 1 lett. c) e par. 3 lett. a), punti i) e ii) del Regolamento (UE) 2021/1060, in favore di destinatari in condizione di disabilità gravissima non autosufficienti, destinatari di un servizio di assistenza erogato da personale (quali, assistente a persona non autosufficiente o educatore/istitutore) regolarmente assunto.

Nell'ottica di una efficace gestione delle risorse e, stante la dotazione finanziaria disponibile a valere sul POC 2021/2027, assegnata con Delibera Cipess n. 6 del 30/01/2025, il finanziamento della presente misura trova copertura nell'impiego delle predette risorse, giusta D.G.R. n n. 967 del 07/07/2025.

La misura, inoltre, contribuisce a sostenere contestualmente due delle tre categorie del Pilastro Europeo dei diritti sociali¹: Pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, Protezione sociale e inclusione; attraverso:

- Creazione di nuova occupazione;
- Potenziamento dei servizi socio assistenziali.

3. SOGGETTI COINVOLTI

I soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività previste dal presente Avviso Pubblico, avvalendosi della piattaforma informatica, sono:

¹ Cfr.: Reg. (UE) n. 1060/2021 – Reg. (UE) n. 1057/2021.

- a. Regione Puglia, con compiti di programmazione, coordinamento, indirizzo, supporto alla procedura informatizzata, assegnazione e riparto agli Ambiti Territoriali/Consorzi delle risorse finanziarie;
- b. Ambito Territoriale Sociale/Consorzio, titolare *ex lege* delle funzioni amministrative concernenti gli interessi sociali svolti a livello locale, soggetto beneficiario e responsabile della gestione complessiva delle fasi di attuazione del presente Avviso;
- c. Distretto Socio-Sanitario, soggetto che opera in raccordo con l'Ambito Territoriale Sociale/Consorzio, ai fini dell'accertamento del requisito di accesso alla misura di cui al n. 5 del paragrafo 4 del presente Avviso;
- d. il soggetto destinatario, ovvero il rappresentante legale, il tutore, il curatore, l'amministratore di sostegno in possesso dei relativi poteri conferiti dal Tribunale.

4. DESTINATARI FINALI E REQUISITI DI ACCESSO

Possono accedere all'intervento "Patto di cura 2025-2026" le persone fisiche in condizione di disabilità gravissima non autosufficienti che siano in possesso, al momento della presentazione dell'istanza, di tutti i seguenti requisiti, a pena di esclusione:

1. esistenza in vita e residenza in Regione Puglia della persona in condizione di disabilità;
2. non essere destinatari ammessi a finanziamento degli interventi adottati da Regione Puglia PRO.V.I. e/o PRO.V.I. Dopo di Noi;
3. non essere destinatari ammessi a finanziamento e fruitori al momento dell'inoltro dell'istanza dell'intervento previsto dalla misura "Patto di Cura 2023-24" di cui all'Avviso approvato con A.D. n. 1040/2023;
4. essere titolari di indennità di accompagnamento di cui alla L. n. 18/1980 o comunque non autosufficienti ai sensi dell'Allegato 3 del DPCM n. 159/2013 (quarta colonna "Non Autosufficienza" del prospetto in All.3);
5. essere in possesso di almeno una delle condizioni di non autosufficienza gravissima di cui al comma 2 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i) dell'articolo 3 del Decreto FNA 2016 come di seguito richiamate:

a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala <i>Glasgow Coma Scale</i> (GCS) ≤ 10
b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala <i>Clinical Dementia Rating Scale</i> (CDRS) ≥ 4
d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala <i>ASIA Impairment Scale</i> (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B
e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala <i>Medical Research Council</i> (MRC), o con punteggio alla <i>Expanded Disability Status Scale</i> (EDSS) ≥ 9 , o in stadio 5 di <i>Hoehn e Yahr mod</i>
f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore
g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5
h) persone con diagnosi di ritardo mentale grave o profondo, secondo classificazione <i>DSM-5</i> , con <i>QI</i> ≤ 34 e con punteggio sulla scala <i>Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation</i> (LAPMER) ≤ 8
i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche

6. avere un'Attestazione ISEE in corso di validità non superiore ad Euro 60.000,00 in caso di adulti (in tale ipotesi, si fa riferimento all'ISEE Ristretto del disabile o all'ISEE ordinario, ove più favorevole)² o non superiore ad Euro 80.000,00 in caso di minorenni (in tale ipotesi, ISEE ordinario o ISEE minorenni ove ne ricorrano i presupposti (art. 6 e 7 D.lgs. n. 159/2013)³.

Nel caso in cui la condizione di cui al paragrafo 5), lettere a) e d), sia determinata da eventi traumatici e l'accertamento dell'invalidità non sia ancora definito ai sensi delle disposizioni vigenti, gli interessati potranno comunque presentare la domanda ed eventualmente accedere al beneficio, nelle more della definizione del processo di accertamento, in presenza di una diagnosi rilasciata da struttura sanitaria pubblica del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o da struttura privata accreditata contrattualizzata dalla ASL.

La misura "Patto di Cura 2025-2026" è incompatibile con il beneficio derivante della misura "Sostegno Familiare". Nella fattispecie in cui il beneficiario della misura "Sostegno Familiare" presenti istanza per la suddetta misura, l'Ambito Territoriale istruttore provvederà a disporre l'automatica decadenza dalla misura Sostegno Familiare dal momento in cui il beneficiario verrà dichiarato ammesso alla misura "Patto di Cura 2025-2026" e con decorrenza dalla data di ammissione alla misura medesima.

² Con riferimento all'ISEE relativo agli adulti, l'art. 6 ("Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria") del D.lgs. n. 159/2013 prevede quanto segue:
"1. Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore età, l'ISEE e' calcolato in riferimento al nucleo familiare di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Per le medesime prestazioni rivolte a persone minori di anni 18, l'ISEE e' calcolato nelle modalità di cui all'articolo 7.

2. Esclusivamente ai fini delle prestazioni di cui al presente articolo e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3, il nucleo familiare del beneficiario e' composto dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 3.

3. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, valgono le seguenti regole:

a) le detrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) ed c), non si applicano;
b) in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare ai sensi del comma 2, l'ISEE e' integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. La componente non e' calcolata:

1) quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3;
2) quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici;
c) le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta delle prestazioni di cui al presente comma continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio del donante, le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di cui al periodo precedente, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile."

³ Con riferimento all'ISEE relativo ai minorenni, l'art. 7 ("Prestazioni agevolate rivolte a minorenni") del D.lgs. n. 159/2013 prevede quanto segue:

"1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:

a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici;

2. Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a) ed b) del comma 1, l'ISEE e' integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, che costituisce parte integrante del presente decreto."

Per la sovvenzione derivante dalla misura “Patto di Cura 2025 – 2026” vige il principio del divieto di doppio finanziamento, pertanto l’istante, in sede di presentazione della domanda, dovrà dichiarare che le spese legate all’assistenza non costituiscono oggetto di ulteriori contributi/finanziamenti erogati da altri Enti e si dovrà impegnare a non accedere per l’intera durata della misura ad altri finanziamenti pubblici connessi al contratto di lavoro.

Le informazioni auto-dichiarate in fase di presentazione delle istanze, previa compilazione e trasmissione on line delle stesse nelle modalità e termini più avanti dettagliati, saranno acquisite in uno con le domande stesse dagli Ambiti Territoriali Sociali che opereranno in raccordo con i Distretti Socio-Sanitari e, al loro interno, attraverso le UVM competenti in materia di valutazione multidimensionale, allo scopo di accertare e certificare le condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza della persona potenziale destinataria della presente sovvenzione.

Qualora la condizione di gravissima non autosufficienza sia stata già accertata nell’ambito delle procedure regionali di accesso agli interventi “Assegno di Cura” (annualità 2018/2019) e/o “Contributo economico Covid-19” (annualità 2020-2021-2022) e/o “Budget di sostegno al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare”, saranno acquisite ai fini istruttori e valorizzate dall’UVM le valutazioni già rilasciate dalle competenti ASL, ferma restando la presa in carico della persona non autosufficiente ai fini della eventuale ammissione al “Patto di cura 2025-2026”, finalizzata all’acquisizione delle prestazioni erogate dal personale contrattualizzato. In tali fattispecie il Distretto Socio Sanitario provvederà a redigere il PAI semplificato attestando la precedente valutazione nonché l’adeguatezza dell’intervento rispetto alla situazione di gravissima non autosufficienza.

In presenza di cittadini già valutati positivamente dai Distretti Socio Sanitari competenti, nell’ambito delle procedure regionali di accesso agli interventi “Sostegno Familiare” di cui all’A.D. n. 1039/2023 e “Patto di Cura 2023-2024” di cui all’A.D. n. 1040/2023, saranno automaticamente valorizzate le precedenti valutazioni sanitarie positive e, le predette istanze saranno direttamente prese in carico dall’Ambito Territoriale Sociale di residenza, per i consequenziali adempimenti di competenza. La misura potrà decorrere dal 01/09/2025, ove risulti sottoscritto il contratto ai sensi del paragrafo 7, ovvero da una data successiva nei termini indicati dal presente Avviso.

Nel caso in cui la domanda sia presentata da soggetti non ancora valutati da parte dell’UVM la misura potrà decorrere retroattivamente dal 01/09/2025, a condizione che:

- l’UVM accerti la sussistenza del presupposto della disabilità gravissima e non autosufficienza di cui al Decreto FNA 2016;
- la persona in condizione di disabilità ovvero il tutore, l’amministratore di sostegno o chi eserciti la legale rappresentanza del destinatario abbia sottoscritto, in nome e per conto della persona con disabilità, un contratto con le caratteristiche indicate al paragrafo 7 del presente Avviso, efficace alla data del 01/09/2025.

Nell’ipotesi in cui il contratto, stipulato ai sensi del paragrafo 7 dell’Avviso, abbia decorrenza da una data successiva rispetto al 01/09/2025, la concessione della sovvenzione decorrerà dalla data di efficacia del contratto.

5. PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Ferma restando la competenza istruttoria degli Ambiti Territoriali Sociali in merito all’intero procedimento di valutazione delle istanze di accesso alla misura, la verifica dei requisiti di ammissibilità delle istanze e l’attribuzione dei punteggi negli specifici criteri di valutazione sarà effettuata anche mediante cooperazione applicativa con le Banche Dati a disposizione del Sistema Informativo Sociale Pugliese, e successiva verifica campionaria, a norma del DPR n. 445/2000, a cura dell’Ambito Territoriale Sociale di residenza, anche in corso di erogazione del contributo. In presenza di dichiarazioni mendaci l’ente istruttore procederà a dichiarare decaduto il beneficio e a recuperare gli eventuali

emolumenti versati a valere sulla presente misura, oltre a dare seguito a quanto previsto dal DPR n. 445/2000 in tema di dichiarazioni false e mendaci.

Con riferimento al presente intervento, il destinatario istante vanta una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo, non essendogli attribuito ex lege il diritto soggettivo alla sovvenzione.

5.1 Ammissibilità

Per la verifica di ammissibilità si procederà ad accertare la presenza dei seguenti requisiti:

- *il rispetto del termine e delle modalità di presentazione delle istanze;*
- *la presentazione delle istanze da parte di soggetti in possesso dei requisiti;*
- *la completezza della documentazione richiesta e la conformità della medesima alle prescrizioni ed alla normativa vigente;*
- *la sottoscrizione di tutta la documentazione in conformità alle prescrizioni;*
- *l'esistenza in vita e la residenza nella Regione Puglia del destinatario in condizione di gravissima disabilità al momento della presentazione dell'istanza;*
- *il possesso dei requisiti di accesso di cui al paragrafo 4 del presente avviso;*
- *l'assenza dell'ammissione a finanziamento alle misure incompatibili con la presente misura come indicato dal paragrafo 4.*

Costituiscono motivi di esclusione dalla successiva fase di valutazione di merito (inammissibilità) le istanze:

- *pervenute oltre il termine di scadenza per la presentazione delle istanze fissato al paragrafo 12;*
- *pervenute in forme diverse da quelle indicate al paragrafo 12;*
- *non in possesso dei requisiti di accesso di cui al paragrafo 4;*
- *non corredate dei documenti di cui al paragrafo 12;*
- *le domande riferite a soggetti in condizione di disabilità che siano decedute dopo la presentazione delle stesse ma prima della valutazione del medico del distretto e della valutazione multidimensionale dell'UVM, stante l'impossibilità di accertamento del requisito di accesso alla misura.*

5.2 Valutazione di merito

Le istanze che supereranno positivamente la fase di ammissibilità formale di cui al paragrafo 5.1 verranno ammesse alla valutazione di merito.

In presenza di una dotazione finanziaria limitata rispetto ad una potenziale platea di istanti particolarmente ampia, considerato il numero di persone affette da gravissima disabilità, si rende necessario adottare specifici criteri di selezione che siano rispondenti a quanto previsto dall'art. 73.1 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 e s.m.i..

I criteri di selezione individuati consentono una valutazione oggettiva delle istanze che hanno superato positivamente la preliminare valutazione istruttoria di ammissibilità formale afferente ai requisiti di accesso.

La selezione dei destinatari della sovvenzione avviene attraverso l'attribuzione di un punteggio massimo di 32 punti sulla base di due criteri di premialità di seguito elencati:

1. valore ISEE Ordinario o Ristretto in corso di validità;

2. fruizione di prestazioni socio-assistenziali regionali erogate attraverso l'intervento Buoni servizio per disabili ed anziani non autosufficienti a valere sulla programmazione PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - 2^a annualità operativa 2024/2025 di cui alla D.D. n. 459 del 28.05.2024.

Criteri ⁴	Punteggio Massimo	Punteggi per criterio
Efficacia dell'intervento in relazione al valore ISEE⁵ (ristretto o ordinario se più favorevole) del destinatario:		20
Valore ISEE da € 0,00 a € 1.000,00	20	
Valore ISEE da € 1.000,01 fino a € 5.000,00	19	
Valore ISEE da € 5.000,01 fino a € 10.000,00	18	
Valore ISEE da € 10.000,01 fino a € 15.000,00	17	
Valore ISEE da € 15.000,01 fino a € 20.000,00	15	
Valore ISEE da € 20.000,01 fino a € 25.000,00	10	
Valore ISEE da € 25.000,01 fino a € 30.000,00	8	
Valore ISEE da € 30.000,01 fino a € 40.000,00	7	
Valore ISEE da € 40.000,01 fino a € 50.000,00	6	
Valore ISEE da € 50.000,01 fino a € 60.000,00	5	
Valore ISEE da € 60.000,01 fino a € 70.000,00 limitatamente ai minori in condizione gravissima disabilità non autosufficienti	3	
Valore ISEE da € 70.000,01 fino a € 80.000,00 limitatamente ai minori in condizione gravissima disabilità non autosufficienti	1	
Fruizione di prestazioni socio-assistenziali regionali erogate attraverso l'intervento Buoni servizio per disabili ed anziani non autosufficienti a valere sulla programmazione PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - 2^a annualità operativa 2024/2025 di cui alla D.D. n. 459 del 28.05.2024		12
Il destinatario ha fruito del Buono Servizio SAD-ADI	0	
Il destinatario non ha fruito di Buono Servizio SAD-ADI	6	
Il destinatario ha fruito di Buono Servizio per Centri diurni sociali o sociosanitari	0	
Il destinatario non ha fruito di Buono Servizio	6	

⁴ N.B.: Al fine di ridurre gli oneri istruttori per gli uffici amministrativi degli Ambiti Territoriali e facilitare la verifica di alcuni dei criteri di priorità oggetto di autocertificazione potrà essere verificata, mediante cooperazione applicativa con le Banche Dati Sistema Informativo Sociale pugliese, la fruizione da parte della persona in condizioni di gravissima disabilità non autosufficiente e/o di un componente del relativo nucleo familiare delle prestazioni suindicate.

⁵ Nel caso in cui vengano rilevate dall'INPS delle omissioni e/o difformità nell'ISEE dichiarato dall'istante, la piattaforma segnalerà con un alert tali domande che verranno inserire nell'elenco delle istanze da verificare e sarà cura del competente Ambito Territoriale procedere con le operazioni di verifica in applicazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 luglio 2021 (art. 4).

In caso di omissioni e/o difformità segnalate dalla piattaforma, il soggetto istante può presentare un nuovo modulo DSU relativo all'ISEE corrente al fine di ottenere una nuova attestazione ISEE aggiornata e corretta (senza omissioni e difformità) entro il termine ultimo previsto per la presentazione delle istanze relative alla misura regionale de qua, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione, in sede di controlli espletati ai sensi dell'art. 5, comma 4, del soprarichiamato Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 luglio 2021.

L'Ambito Territoriale sociale competente, in qualità di ente erogatore, a seguito della rilevazione dell'omissione o della difformità, ha il compito di accertare la sussistenza o meno dei presupposti della fattispecie di dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 e, qualora rilevi che le omissioni e/o difformità accertate nell'ambito della dichiarazione ISEE abbiano determinato un valore ISEE inferiore rispetto a quello corretto, l'Ambito dichiara la decadenza dell'istanza dall'ammissione al beneficio e adotta tutti i provvedimenti conseguenziali.

per Centri diurni sociali o sociosanitari		
PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO		32

La piattaforma informatica effettua in via preliminare alcune delle verifiche sui requisiti di accesso e sui criteri di priorità, per conto degli Ambiti Territoriali Sociali, fatti salvi la convalida e il completamento dell'istruttoria in capo agli stessi.

Le istanze saranno ordinate tramite la piattaforma informatica in un elenco regionale provvisorio in base al punteggio attribuito ai singoli destinatari fino a concorrenza delle risorse disponibili. La Regione Puglia effettuerà il riparto agli Ambiti Territoriali/ConSORZI ed il contestuale impegno delle risorse finanziarie, tenendo conto del predetto elenco e della dotazione finanziaria disponibile.

Successivamente gli Ambiti Territoriali Sociali, provvederanno sulla base dell'elenco d'Ambito generato dalla piattaforma a:

- effettuare le verifiche sui requisiti di accesso previsti dall'Avviso;
- realizzare una graduatoria provvisoria di Ambito degli aventi diritto al beneficio ammissibili a finanziamento (nei casi di punteggio *ex aequo*, saranno ammesse al contributo le istanze debitamente validate e inviate su piattaforma in base all'ordine cronologico di presentazione), degli aventi diritto ammessi e non finanziabili, dei destinatari proponenti non ammessi;
- redigere e approvare il progetto attuativo con il relativo Quadro Economico e finanziario dell'operazione per gli aventi diritto al beneficio ammessi e finanziabili;
- sottoscrivere l'atto unilaterale d'obbligo regolante i rapporti con la Regione Puglia.

La Regione provvederà infine all'approvazione dei progetti attuativi di Ambito/ConSORZIO.

6. DOTAZIONE FINANZIARIA

Per l'attuazione della presente misura, sono disponibili risorse finanziarie pari a complessivi Euro 20.000.000,00 a valere sulle risorse POC 2021-2027, giusto Accordo per la Coesione del 29/11/2024 ex DGR Regione Puglia n. 566 "Preso d'atto dell'Accordo per la Coesione e della Delibera CIPESS n. 6/2025 di assegnazione delle risorse FSC 2021/2027 e POC 2021/2027 - Disposizioni per l'attuazione".

Area tematica	10. Sociale e Salute
Linea di intervento	10.03 Servizi socio-assistenziali
Titolo	Patto di cura in favore di persone in condizione di gravissima disabilità non autosufficienza
Indicatore	EEO01: Numero complessivo dei partecipanti

Il presente Avviso pubblico si configura come procedura valutativa a termine.

7. AMMISSIBILITÀ DELLA SOVVENZIONE

Fermo restando il positivo accertamento del requisito sanitario di cui al paragrafo 4, la persona in condizione di disabilità è ammessa a finanziamento dall'Ambito Territoriale Sociale a condizione che sussista un contratto di lavoro o di agenzia riferito ad una figura professionale di cui al presente articolo.

Per la presente procedura, al fine di rendere agevole il reperimento delle figure professionali ammissibili e sollevare il nucleo familiare dalle incombenze legate alla gestione amministrativa di regolari rapporti di lavoro, sono ammissibili due modalità di contrattualizzazione, a discrezione del beneficiario, assunzione diretta o assunzione mediante Agenzie di lavoro con CCNL del Lavoro Domestico con gli inquadramenti contrattuali e le ore minime contrattuali come previste dalla tabella seguente:

CCNL Domestico					
INQUADRAMENTI CONTRATTUALI AMMESSI					
		NON CONVIVENTE		CONVIVENTE	
A.1 LIVELLO CS	LIVELLO	Ore mese	Ore settimana	Ore mese	Ore settimana
Assistente a persona non autosufficiente (non formato)	CSuper	104	24	143	33
A.2 LIVELLO D	LIVELLO	Ore mese	Ore settimana	Ore mese	Ore settimana
Istitutore	D	104	24	143	33
A.3 LIVELLO DS	LIVELLO	Ore mese	Ore settimana	Ore mese	Ore settimana
Assistente a persona non autosufficiente (formato)	DSuper	104	24	143	33

1. Assunzione diretta: con tale modalità il destinatario ovvero il tutore, l'amministratore di sostegno o chi eserciti la legale rappresentanza del destinatario, munito dei relativi poteri conferiti dal Tribunale, in nome e per conto della persona in condizione di disabilità, sottoscrive un regolare contratto di lavoro direttamente con l'assistente familiare/educatore ai sensi del CCNL Lavoro Domestico vigente del settore, di durata almeno pari a 12 mesi con una delle figure contrattuali ammesse ai sensi del CCNL Lavoro Domestico (nello specifico si fa riferimento alle figure di cui alla tabella precedente), convivente o non convivente, garantendo, ai fini della sovvenzione, il numero minimo di ore, come risulta dalla tabella che precede.

2. Assunzione mediante Agenzie di lavoro: modalità in cui il servizio di assistenza è erogato da personale individuato e regolarmente contrattualizzato, da parte di Agenzie di lavoro con cui il destinatario, ovvero il tutore, l'amministratore di sostegno o chi eserciti la legale rappresentanza della persona, abbia stipulato un apposito contratto di durata pari ad almeno 12 mesi. Il contratto dovrà espressamente prevedere l'attivazione di una prestazione lavorativa in favore del beneficiario della misura, con una delle figure professionali ammesse ai sensi del CCNL Lavoro Domestico (nello specifico si fa riferimento alle figure di cui alla tabella del presente articolo), convivente o non convivente, garantendo, ai fini della sovvenzione, un numero minimo di ore, come da tabella di cui al paragrafo 7 del presente Avviso.

Si precisa che per Agenzie del lavoro si intendono quelle autorizzate e iscritte all'Albo informatico delle agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (<https://politicheattive.lavoro.gov.it/albi-informatici/>).

Il profilo professionale da contrattualizzare, tra quelli previsti alla tabella del presente articolo, è a scelta del destinatario dell'intervento, a condizione che rispetti la durata temporale e la misura oraria minima di contratto prevista dalla presente misura, a pena di inammissibilità della sovvenzione.

Per entrambe le modalità di contrattualizzazione, il contratto per essere dichiarato ammissibile dovrà necessariamente contenere le seguenti caratteristiche:

- essere redatto in forma scritta e regolarmente sottoscritto dal destinatario, ovvero dal tutore, dall'amministratore di sostegno o da chi eserciti la legale rappresentanza del destinatario;
- indicare la durata che non dovrà essere inferiore a 12 mesi;
- indicare il livello contrattuale "CS", "D" o "DSuper" del CCNL sulla disciplina del lavoro domestico;
- indicare le ore settimanali/mensili e gli orari di lavoro previsti (almeno 104 ore/mese nel caso di lavoratore non convivente ovvero almeno 143 ore/mese nel caso di lavoratore convivente).

Se nel contratto non fosse definito l'orario di lavoro dovrà essere presentata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che precisi l'orario.

Di seguito sono rappresentati gli adempimenti iniziali e periodici cui il destinatario dovrà adempiere per il riconoscimento della sovvenzione, attraverso la piattaforma informativa dedicata all'intervento:

7.1 Out-put sottoposti a verifica per il riconoscimento del contributo per la modalità di assunzione diretta

<i>Fase</i>	<i>Out-put da verificare</i>
Fase di selezione/ammissione	• Ricevuta Comunicazione Assunzione INPS Servizi Rapporto di Lavoro domestico (CCNL Lavoro Domestico) • Copia del Contratto di Lavoro della durata minima di mesi 12 sottoscritto dalle parti con livello di inquadramento "CSuper", "D" "DSuper" del CCNL del rapporto di lavoro domestico in cui sia definito esattamente il numero di ore settimanali/mensili e gli orari di lavoro previsti per consentire i controlli in loco. In particolare, il contratto dovrà prevedere una durata di almeno 24 ore settimanali, 104 mensili nel caso di lavoratore non convivente e di almeno 33 ore settimanali, 143 mensili nel caso di lavoratore convivente.
Prima erogazione ed erogazioni periodiche	• Avviso di pagamento PagoPA del trimestre di riferimento (CCNL Lavoro Domestico) • Quietanza di pagamento Avviso PagoPA del trimestre di riferimento (CCNL Lavoro Domestico). • Cedolini mensili in cui è riportato il numero totale di ore lavorate nel mese, per almeno 24 ore settimanali/104 ore mensili nel caso di lavoratore non convivente e di almeno 33 ore settimanali/143 ore mensili nel caso di lavoratore convivente. • Bonifico a Quietanza del pagamento del lavoratore effettuato con mezzo tracciabile.
Per i contratti in scadenza nel corso dei 16 mesi	• Ricevuta Comunicazione di Rinnovo Assunzione INPS Servizi Rapporto di Lavoro domestico (CCNL Lavoro Domestico) valida almeno fino al 31.12.2026 • Copia del Rinnovo del Contratto di Lavoro valido almeno fino al 31.12.2026

7.2 Out-put sottoposti a verifica per il riconoscimento del contributo per la modalità di assunzione indiretta

<i>Fase</i>	<i>Out-put da verificare</i>
Fase di selezione/ammissione	- il contratto che l'Agenzia stipula con il beneficiario o con chi lo rappresenta legalmente (esercente la potestà genitoriale, tutore, amministratore di sostegno), dal quale si evince la tipologia del rapporto di lavoro da instaurare avente la durata minima di mesi 12, con Livello di inquadramento "CSuper", "DSuper", "D" del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, in cui sia definito esattamente il numero di ore settimanali/mensili e gli orari di lavoro previsti per consentire i controlli in loco. In particolare, il contratto dovrà prevedere una durata di almeno 24 ore settimanali/ 104 mensili nel caso di lavoratore non convivente e di almeno 33 ore settimanali/ 143 mensili nel caso di lavoratore convivente. - dichiarazione o altra documentazione rilasciata dall'Agenzia di iscrizione all'Albo informatico delle agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Prima erogazione ed Erogazioni periodiche	- fatture mensili emesse dall'Agenzia dalle quali si rilevino le ore mensili lavorate, il numero delle ferie godute, le malattie e gli altri istituti contrattualmente previsti nonché il pagamento dei contributi previdenziali e le informazioni che permettano di identificare gli assistenti familiari assunti e le persone in condizioni di disabilità.⁶ - bonifici a quietanza del pagamento delle fatture effettuati con mezzo tracciabile da parte del beneficiario o da chi lo rappresenta legalmente.
Per i contratti in scadenza nel corso dei 16 mesi	- copia del rinnovo del contratto stipulato tra l'Agenzia del lavoro e il beneficiario o chi lo rappresenta legalmente valido almeno fino al 31.12.2026

Per entrambe le modalità di contrattualizzazione qualsiasi variazione dell'orario di lavoro del lavoratore dovrà essere comunicata tempestivamente all'Ambito Territoriale Sociale di riferimento in modo da consentire i controlli *in loco*, di cui al paragrafo 10, durante l'orario di lavoro stabilito in fase di selezione.

Ciascun Ambito nel corso della misura, dovrà svolgere almeno un controllo in loco per ciascun beneficiario, finalizzato ad accertare il regolare svolgimento del servizio, predisponendo una relazione che sarà caricata nell'apposita sezione della piattaforma.

Si precisa che, per entrambe le modalità di assunzione, tutti i pagamenti dovranno essere effettuati direttamente dal datore di lavoro, ovvero dal destinatario o da chi lo rappresenta legalmente (esercente la potestà genitoriale, tutore, amministratore di sostegno), salvo espressa dichiarazione di delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c. come previsto dalla normativa vigente.

⁶ In presenza di fatture che non riportano dettagliatamente gli elementi indicati sarà possibile produrre apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ad integrazione della medesima fattura.

Ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy, si precisa che tutti gli output da verificare dovranno essere caricati sulla piattaforma, previo oscuramento di tutti i dati personali/identificativi non necessari ai fini dell'erogazione della misura de qua (ad eccezione, pertanto, del nominativo del lavoratore il quale, invece, non dovrà essere oscurato).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, andranno oscurati dal richiedente i dati personali relativi alla residenza, i dati di contatto e l'IBAN del lavoratore nonché tutti i dati personali e particolari risultanti dalle buste paga – quali erogazione di somme connesse a patologie/disabilità del diretto interessato o di familiari, partecipazione ad associazioni sindacali, ecc.

Come precisato nel documento “Interpretazione e precisazioni per l'utilizzo operativo della metodologia di calcolo per l'adozione delle opzioni di semplificazione di cui all'art. 53, paragrafo 1, lett. b) e paragrafo 3, lett. a), del Regolamento (UE) n. 1060/2021” approvata con A.D. della Sezione Programmazione Unitaria n. 91 del 01/06/2023 per la misura “Patto di Cura”, per ore lavorate si intendono le ore di prestazione del servizio contrattualizzato rese dall'assistente familiare e le ulteriori ore in cui il lavoratore fruisce degli istituti contrattuali previsti dal CCNL di riferimento (ferie, malattia, permessi, festività retribuite, etc.) nei limiti previsti dallo stesso.

Nel caso in cui il contratto non rispetti i requisiti previsti dal presente avviso relativamente alla legittimazione del soggetto che stipula il contratto, alla durata, al livello contrattuale, ovvero rispetto al monte ore minimo contrattuale di ogni figura professionale ammessa, il destinatario sarà invitato dall'Ambito Territoriale Sociale a regolarizzare il rapporto di lavoro, entro 60 giorni dalla carenza evidenziata, il beneficio, pertanto, sarà sospeso fino al momento della regolarizzazione.

Nel caso in cui il contratto termini nel corso della validità dell'intervento, l'erogazione del contributo resterà sospesa e potrà essere erogata nuovamente, sino alla scadenza univoca della presente misura, a seguito del caricamento in piattaforma del nuovo contratto che rispetti le medesime condizioni di cui al presente articolo.

Per entrambe le fattispecie menzionate, superati i 60 giorni, gli Ambiti Territoriali Sociali provvederanno a dichiarare la decadenza del beneficio derivante dalla misura “Patto di Cura 2025-2026” e, in presenza di risorse economiche finanziarie disponibili, procederanno a scorrere le graduatorie.

Il Soggetto destinatario assume, con riferimento a tutti i pagamenti, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”. Tutte le transazioni tra il destinatario ovvero tutore, amministratore di sostegno e rappresentante legale, l'Agenzia, il lavoratore e la PA dovranno avvenire esclusivamente a mezzo di tracciamento elettronico dei flussi finanziari (Bonifico, Bollettino, etc.), restando esclusa ogni e qualunque forma di pagamento che non consenta la tracciabilità del flusso finanziario.

L'effettuazione del pagamento con metodo tracciabile costituisce il presupposto per la liquidazione delle singole mensilità e, pertanto, il diritto alla liquidazione sarà precluso in relazione a tutte le mensilità non corredate da out put conformi al soprarichiamato principio della tracciabilità dei pagamenti.

I documenti di spesa, di cui ai punti 7.1 e 7.2, devono riportare il CUP di progetto generato dall'Ambito Territoriale Sociale ed il riferimento al cofinanziamento “POC 2021/2027 - Patto di Cura in favore di persone in condizione di gravissima disabilità non autosufficienza”, fatte salve le spese ammissibili sostenute precedentemente all'ammissione del finanziamento, per le quali sarà possibile acquisire dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

8. SOVVENZIONE CONCEDIBILE

La sovvenzione di cui al presente avviso è erogata in forma di Opzione di semplificazione dei costi di cui all'art. 53, paragrafo 1, lett. b) e paragrafo 3, lett. a), del Regolamento (UE) 2021/1060. La metodologia di calcolo della presente sovvenzione in forma di semplificazione dei costi è stata elaborata da ARTI Puglia ed approvata dall'Autorità di gestione con A.D. n. 91 del 01/06/2023, e successivamente aggiornata con A.D. n. 38 del 28/03/2025.

Con riferimento all'ipotesi di assunzione diretta, l'importo della sovvenzione su base mensile è pari ad **€ 1.200,00**, diversamente, per i casi di assunzione indiretta (mediante Agenzia del Lavoro), l'importo della sovvenzione su base mensile è pari ad **€ 1.250,00**, a ristoro parziale dei costi di Agenzia.

La sovvenzione è concessa sulla base dell'istanza dichiarata ammessa e finanziata con provvedimento amministrativo adottato dall'Ambito Territoriale Sociale/Consorzio, beneficiario dell'operazione, a norma del presente Avviso, per un valore di importo:

1. pari a **€ 1.200,00** mensili per **16 mensilità** a decorrere dal **01/09/2025 e fino al 31/12/2026**, per un spesa complessiva massima pari ad **€ 19.200,00**, nel caso di assunzione diretta;
2. pari a **€ 1.250,00** mensili per **16 mensilità** a decorrere dal **01/09/2025 e fino al 31/12/2026**, per un importo complessivo massimo pari ad **€ 20.000,00** nel caso di assunzione mediante Agenzia del Lavoro.

Fermo restando che la decorrenza è condizionata alla valutazione positiva della condizione di non autosufficienza e dell'efficacia del contratto.

Qualora il destinatario finale sia sottoposto a ricovero presso strutture ospedaliere o di presa in carico presso una struttura residenziale sociosanitaria e/o sanitaria assistenziale e in caso di decesso dell'assistito, il soggetto richiedente ovvero il referente familiare o delegato, è tenuto a comunicare tempestivamente detto evento, al fine di consentire agli Ambiti Territoriali e agli Uffici dei Distretti socio-sanitari della ASL di riferimento di acquisire la necessaria documentazione e monitorare i casi in cui è necessario sospendere l'erogazione della sovvenzione.

La Regione in presenza di risorse finanziarie disponibili, si riserva la possibilità di estendere la validità dell'intervento oltre i termini ivi previsti, a condizione che permangano in capo al destinatario del contributo i requisiti d'accesso all'intervento di cui al presente Avviso.

In caso di destinatari già in possesso del requisito accertato dal Sistema Sanitario Nazionale/Distretto della condizione di disabilità gravissima non autosufficienza, con riferimento all'Avviso Regionale Assegno di Cura 2018-2019, Contributo Covid 2020 ovvero Budget di Sostegno al Caregiver Familiare 2022, la concessione della sovvenzione decorrerà dal 01/09/2025, a condizione che:

- *l'UVM regionale accerti l'adequatezza dell'intervento e sottoscriva il PAI semplificato;*
- *il contratto di lavoro sia già efficace alla data di decorrenza dell'intervento.*

In caso di destinatari già in possesso del requisito accertato dal Sistema Sanitario Nazionale/Distretto della condizione di disabilità gravissima non autosufficienza, con riferimento al Avviso Regionale Sostegno Familiare 2023-2024 e Patto di Cura 2023-2024, la concessione della sovvenzione decorrerà dal 01/09/2025, a condizione che:

- *il contratto di lavoro sia già efficace alla data di decorrenza dell'intervento.*

La Regione Puglia, a fronte del provvedimento di riparto delle somme complessivamente disponibili, eroga agli Ambiti Territoriali le risorse necessarie per consentire l'erogazione della sovvenzione ai destinatari, al fine di non incidere su gap temporali di attuazione dell'intervento.

Eventuali economie o ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili agli Ambiti Territoriali Sociali, dovranno essere obbligatoriamente utilizzate per scorrimento delle graduatorie adottate, nel corso della misura.

9. DECADENZA, SOSPENSIONE E DECURTAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO

9.1 Decadenza

Sono cause di decadenza del beneficio economico:

- il decesso del beneficiario. In caso di beneficiari deceduti dopo la presentazione della domanda e ferma restando la sussistenza di tutti i requisiti richiesti, nonché la sussistenza del requisito della gravissima non autosufficienza ai sensi dell'art. 3 del DM FNA 2016 e del regolare contratto come definito nel paragrafo 7, la domanda sarà ammessa per il periodo di effettiva esistenza in vita e il contributo, erogato con le modalità definite al paragrafo 9.3, rientrerà nell'asse ereditario;
- trasferimento della residenza al di fuori della Regione Puglia;
- l'ammissione del destinatario al beneficio economico regionale previsto dai Bandi PRO.V.I. e PROVI "Dopo di Noi", anche ove sopravvenuta rispetto alla data di presentazione della domanda di cui al presente avviso, con decorrenza dall'ammissione al beneficio e per tutto il periodo di durata del beneficio;
- la mancata presentazione del contratto di lavoro/ di Agenzia nonché del rinnovo del contratto nei termini della richiesta avanzata dal competente Ambito Territoriale Sociale entro 60 giorni dalla richiesta;
- la presentazione di un contratto sottoscritto con un Agenzia non regolarmente autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- la presentazione di un contratto di lavoro/di Agenzia che non rispetti le caratteristiche disciplinate dall'Avviso relativamente alla legittimazione del soggetto che stipula il contratto, alla durata, ovvero inferiore a 12 mesi e inferiore al monte ore mensile ovvero a 24/104 ore per il lavoratore non convivente e 33/143 ore per il lavoratore convivente, nonché che preveda la contrattualizzazione di una categoria contrattuale diversa da quelle ammissibili ovvero "Livello CS – D – Dsuper", se non regolarizzata entro 60 giorni dalla carenza evidenziata dall'Ambito Territoriale Sociale.

9.2 Sospensione

Sono cause di sospensione del beneficio economico:

- il ricovero presso strutture ospedaliere o la presa in carico presso strutture residenziali sanitarie riabilitative e socio-sanitarie e socio-assistenziali superiori a 30 giorni ricadenti nel periodo di erogazione della misura, salvo la sussistenza del rapporto di lavoro. In tali ipotesi, il beneficio verrà sospeso a partire dal 31° giorno di ricovero per essere riattivato il giorno del rientro del beneficiario a domicilio;
- la sottoscrizione di un contratto di lavoro/ di Agenzia per una durata inferiore alle 12 mensilità, con monte ore mensile inferiore a quanto previsto dall'Avviso, per le figure professionali ivi contemplate. L'Ambito Territoriale rilevata tale carenza sostanziale, invita il destinatario alla regolarizzazione entro 60 giorni dalla richiesta trasmessa attraverso la piattaforma telematica;
- la scadenza del contratto in assenza di proroga/rinnovo del medesimo ovvero la sospensione del rapporto di lavoro determinata da licenziamento o dimissioni, in tale fattispecie, l'Ambito Territoriale invita il destinatario a presentare proroga o nuovo contratto di lavoro in piattaforma telematica entro 60 giorni dalla richiesta inviata a mezzo piattaforma.

Il verificarsi delle fattispecie di cui sopra sospende il pagamento della sovvenzione. La riammissione al pagamento della sovvenzione potrà avvenire al cessare delle cause che lo hanno generato entro i termini ivi previsti e,

l'erogazione della sovvenzione, decorrerà dalla data di riammissione sino alla conclusione del periodo sovvenzionato di cui al presente Avviso comune a tutti i destinatari.

In tutte le fattispecie in cui interviene la decadenza e/o sospensione del contributo, l'importo della sovvenzione sarà riproporzionato con le modalità definite al successivo paragrafo 9.3.

9.3 Decurtazioni

Sono cause di decurtazione del beneficio economico:

- la mancata evidenza in piattaforma degli out-put di cui al paragrafo 7 previsti per il riconoscimento della sovvenzione. In tali ipotesi, il destinatario potrà, entro gg. 30 dalla richiesta del competente Ambito Territoriale Sociale, integrare in piattaforma la carenza documentale segnalata. In assenza di documentazione integrativa l'Ambito Territoriale procederà alla decurtazione integrale del contributo per le mensilità non corredate dagli out-put previsti e/o non correttamente integrate, ed alla conseguente richiesta di recupero degli importi indebitamente erogati;
- la decorrenza, l'avvio, la sospensione e/o il termine, del rapporto di lavoro durante il mese.

In tutti i casi di mensilità parzialmente lavorate, che, come tali, non soddisfino la misura minima di attività lavorativa da rendere prevista dall'Avviso (n. 104 ore/mese in caso di lavoratore non convivente; n. 143 ore/mese in caso di lavoratore convivente) sarà obbligatorio effettuare una decurtazione della sovvenzione pari al numero delle ore non lavorate, secondo i seguenti esempi di calcolo:

Esempio 1 - decorrenza del contratto il giorno 15 del mese – ore lavorate n. 60 – Lavoratore non convivente:

Assunzione diretta

Decurtazione = $(1.200/104) \times (104-60) = 11,54 \times 44 = € 507,76$

Sovvenzione riconoscibile = $1.200,00 - 507,76 = € 692,24$

Assunzione indiretta

Decurtazione = $(1.250/104) \times (104-60) = 12,02 \times 44 = € 528,88$

Sovvenzione riconoscibile = $1.250,00 - 528,88 = € 721,12$

Esempio 2 - decorrenza del contratto il giorno 15 del mese – ore lavorate n. 60 – Lavoratore convivente:

Assunzione diretta

Decurtazione = $(1.200/143) \times (143-60) = 8,39 \times 83 = € 696,37$

Sovvenzione riconoscibile = $1.200,00 - 696,37 = € 503,63$

Assunzione indiretta

Decurtazione = $(1.250/143) \times (143-60) = 8,74 \times 83 = € 725,42$

Sovvenzione riconoscibile = $1.250,00 - 725,42 = € 524,58$

Con riferimento alla fruizione di ferie, permessi, malattie ecc. sulla base di quanto indicato nel documento "Interpretazione e precisazioni per l'utilizzo operativo della metodologia di calcolo per l'adozione delle opzioni di semplificazione di cui all'art. 53, paragrafo 1, lett. b) e paragrafo 3, lett. a), del Regolamento (UE) n. 1060/2021", si precisa quanto segue:

- le giornate di ferie fruito sono ammissibili nella misura di n. 26 giornate annue come stabilito dal CCNL di settore, ovvero in proporzione ai mesi di effettivo impiego. Nell'ipotesi in cui il lavoratore fruisca di un numero maggiore di giornate di ferie oltre quelle retribuite per legge, sarà applicata una decurtazione alla sovvenzione mensile riconoscibile, con le modalità indicate nel documento di cui sopra;
- le ore di permesso fruito sono ammissibili corrispondono a quelle annue retribuite riconosciute contrattualmente come da CCNL ovvero in proporzione ai mesi di effettivo impiego. Nell'ipotesi in cui il lavoratore fruisca di un numero

maggiore di ore di permesso oltre quelle retribuite per legge, sarà applicata una decurtazione alla sovvenzione con le modalità indicate nel documento sopra citato;

- le giornate di malattia sono ammissibili/parzialmente ammissibili fino a 15 giornate l'anno come definito in relazione all'anzianità contrattuale del lavoratore. Sarà applicata una decurtazione nell'ipotesi di superamento delle giornate di malattia oltre quelle retribuite per legge.

Con riferimento alle mensilità in cui i giorni lavorativi risultano essere inferiori a 26 dovrà essere riconosciuto all'utente fruitore della misura l'importo di € 1.200,00, ovvero di € 1.250,00, anche in assenza del raggiungimento del minimo di attività lavorativa da rendere nella mensilità, purché nel trimestre di riferimento venga svolta complessivamente una media di 26 giornate/104 ore/143 ore lavorative al mese.

Eventuali economie che dovessero generarsi in capo a ciascun Ambito Territoriale Sociale a causa delle sospensioni, decadenze e decurtazioni dovranno essere obbligatoriamente utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie di Ambito. Gli eventuali beneficiari ammessi per effetto dello scorrimento avranno diritto alla sovvenzione dal 01/09/2025 fino al 31/12/2026, a condizione che vi sia già stato l'accertamento della condizione sanitaria nonché la persona sia in possesso di un contratto con le caratteristiche di cui al paragrafo 7. In alternativa l'intervento potrà decorrere in un periodo successivo al 01/09/2025, a seguito dell'accertamento da parte dell'Ente istruttore di tutti i requisiti propedeutici all'ammissione e previsti dal presente Avviso.

Fermo restando la non uniformità della data di avvio dell'intervento, lo stesso dovrà necessariamente concludersi entro il 31/12/2026, salvo eventuale estensione dei termini della validità approvata dalla Giunta regionale.

10. COMPETENZE DEGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI

L'Ambito Territoriale Sociale:

- nominerà il Responsabile di Procedimento;
- adotterà la graduatoria provvisoria messa a disposizione dalla piattaforma e ad esito delle verifiche di Ambito;
- redigerà il progetto attuativo con il relativo Quadro Economico e finanziario dell'operazione che approverà con atto amministrativo e trasmetterà alla Regione;
- sottoscriverà l'Atto Unilaterale d'Obbligo regolante i rapporti discendenti dall'attuazione del presente Avviso;
- assicurerà l'osservanza degli obblighi scaturenti dall'Atto unilaterale d'obbligo;
- trasmetterà le istanze ammesse alla valutazione di Ambito al Distretto socio-sanitario attraverso la piattaforma, ad eccezione delle istanze già valutate positivamente dal Distretto Socio -Sanitario per le misure "Sostegno Familiare 2023-2024" e "Patto di Cura 2023-2024";
- richiederà, acquisite le risultanze del Distretto socio-sanitario, la presentazione del contratto di lavoro/di agenzia, nel caso in cui non fosse già presente in piattaforma e, una volta accertata la regolarità dello stesso procederà ad ammettere il beneficiario al contributo con decorrenza dalla data di efficacia del contratto;
- adotterà la graduatoria definitiva ad esito delle verifiche di ammissibilità del contratto, fermo restando l'accertamento del requisito sanitario previsto dal presente Avviso;
- provvederà a campione alla verifica della veridicità dei requisiti a fondamento dell'istanza ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- dovrà, in caso di scadenza della validità del contratto nel corso dell'intervento, accertare in piattaforma la presenza della proroga del contratto o di un nuovo contratto in corso di validità, in assenza dello stesso dovrà richiedere di presentare, entro 60 giorni dall'inoltro della richiesta, gli out-put di cui al paragrafo 7.1 e 7.2 previsti in fase di selezione;

- verificherà la completezza e regolarità di tutti gli out-put mensili previsti per l'erogazione del contributo come riportato al paragrafo 7 del presente Avviso;
- dovrà, qualora dal contratto non sia possibile evincere l'articolazione oraria della prestazione lavorativa, richiedere la produzione di apposita dichiarazione che precisi l'orario di lavoro;
- dovrà effettuare controlli in loco durante l'orario di lavoro comunicato in fase di presentazione del contratto o secondo la variazione oraria prontamente comunicata dal beneficiario per accertare l'adeguatezza e regolarità della prestazione assistenziale e caricare nell'apposito spazio presente in piattaforma la relazione rilasciata dall'Assistente Sociale referente del caso.

Fermo restando che, nei casi di punteggio ex aequo attribuito in base ai criteri di priorità stabiliti dall'Avviso, saranno ammesse le domande debitamente validate e inviate su piattaforma in base all'ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, gli Ambiti Territoriali Sociali/Consorti:

- adottano i provvedimenti amministrativi di approvazione degli:
 1. elenchi dei soggetti ammessi al beneficio economico per tranches successive, tenuto conto dell'utile collocazione in graduatoria in base alle risorse assegnate;
 2. elenchi dei soggetti esclusi, specificando nella motivazione la causa di esclusione, comunicandone l'esito ai richiedenti;
 3. elenchi delle domande non finanziabili per esaurimento delle risorse;
- adottano le graduatorie definitive degli ammessi al finanziamento;
- procedono alla liquidazione delle risorse previa istruttoria. Si precisa che **il contributo sarà accreditato esclusivamente su conto corrente dotato di Iban intestato o cointestato al beneficiario.** Nel caso di minori, che non abbiano un conto corrente a loro intestato o cointestato, il contributo viene accreditato sul conto corrente cointestato a entrambi i genitori ovvero, in caso di mancata contitolarità, previo consenso dell'altro genitore da allegare alla domanda (Allegato 3);
- procedono a caricare celermente sulla piattaforma dedicata i provvedimenti amministrativi di ammissione/esclusione e di liquidazione delle risorse.

11. COMPETENZE DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO

Il Distretto socio-sanitario:

- con riferimento agli utenti già beneficiari di precedenti misure di assistenza indiretta (Assegno di cura, contributo COVID, o Budget di sostegno al caregiver familiare) curerà prioritariamente la presa in carico da parte dell'UVM – Unità di Valutazione Multidimensionale, che dovrà valutare l'adeguatezza della misura richiesta e l'inserimento del PAI semplificato che sarà ritrasmesso all'Ambito Territoriale per gli adempimenti consequenziali di competenza;
- con riferimento agli utenti per i quali non sia ancora intervenuta la verifica sanitaria, sottoporrà i medesimi ad UVM per la valutazione multidimensionale del bisogno e per la redazione del PAI in relazione alla prestazione richiesta. Il PAI così redatto sarà trasmesso per il tramite della piattaforma dedicata all'Ambito Territoriale per il proseguimento dell'iter procedurale;
- con riferimento agli utenti che, seppur già valutati da parte del medico del Distretto/Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), decedano dopo la presentazione della domanda, stante il diritto degli stessi di beneficiare della misura dal 01/09/2025 sino al decesso, il Distretto provvederà alla presa d'atto della fattispecie in sede di UVM.

Le istanze presentate da soggetti già valutati dal Distretto Socio-Sanitario per le misure Patto di Cura 2023 – 2024 e Sostegno Familiare 2023- 2024, non saranno oggetto di alcuna valutazione da parte del Distretto Socio-Sanitario competente.

12. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

La procedura per la presentazione della domanda di “Patto di Cura 2025-2026” è effettuata esclusivamente online per il tramite della Piattaforma web dedicata, raggiungibile all’indirizzo <https://pugliasociale-spид.regione.puglia.it> dal soggetto destinatario, dal referente familiare ovvero dal delegato.

Per “soggetto destinatario” si intende la persona in condizione di gravissima disabilità non autosufficiente.

Per “referente familiare” si intende la persona fisica facente parte del nucleo familiare della persona in condizione di disabilità, come evinto dall’attestazione di ISEE Ordinario in corso di validità.

Per “delegato” si intende il soggetto terzo non facente parte del nucleo familiare della persona in condizione di disabilità.

La presentazione della domanda prevede obbligatoriamente il possesso delle credenziali di identità digitale di livello 2 (credenziali SPID di livello 2, ovvero CNS o CIE) intestate al soggetto destinatario o referente del nucleo familiare e di una attestazione di ISEE Ordinario, ovvero di un ISEE Minorenni se il disabile gravissimo è minorenni. Per i disabili gravissimi maggiorenni è possibile indicare anche una attestazione di ISEE Ristretto, laddove più favorevole, entro i termini previsti dall’Avviso.

Qualora il soggetto destinatario o referente del nucleo familiare non sia in possesso di credenziali di identità digitale di livello 2, ovvero CNS o CIE, è possibile procedere alla presentazione della domanda solo previa delega, corredata del documento di riconoscimento del delegante, ad un soggetto terzo in possesso delle sopra citate credenziali di identità digitale di livello 2. L’atto di delega dovrà essere obbligatoriamente inserito in piattaforma. In tal caso, il delegato dovrà essere in possesso di apposita delega rilasciata dal soggetto destinatario o referente familiare, del codice fiscale del dichiarante la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), del numero di protocollo con data di rilascio della DSU, preliminare al calcolo dell’ISEE. Le attestazioni ISEE sono rilasciate da INPS e devono essere in corso di validità.

Per tutte le informazioni riguardanti SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è possibile consultare il sito <https://www.spид.gov.it/>.

La procedura di presentazione della domanda è di tipo “chiuso” in quanto può essere effettuata **esclusivamente** dalle **ore 12:00 del 04.08.2025 fino alle ore 12:00 del 19.09.2025**.

All’istanza andrà allegato qualora già stipulato, il contratto di lavoro con la figura professionale scelta, tra quelle ammissibili e la relativa comunicazione INPS, ovvero il contratto di Agenzia e la relativa dichiarazione come specificato nel presente Avviso.

Alla domanda non dovrà essere allegata altra documentazione, con l’eccezione dell’eventuale Allegato 3 denominato “Consenso di un genitore alla riscossione da parte dell’altro del contributo patto di cura per persone con disabilità gravissima non autosufficienza”; dell’eventuale Allegato 4 “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di precisazione dell’orario di lavoro del contratto”; dell’eventuale diagnosi specialistica relativa alla persona con gravissima disabilità non autosufficienza - rilasciata da struttura ospedaliera o sanitaria specialistica del SSR pugliese o di altra Regione italiana, o con essi convenzionata - attestante la condizione di gravissima non autosufficienza da patologia specifica determinata da eventi traumatici riconducibile alle lettere a) e d), dell’art. 3 comma 2 del Decreto FNA 2016, per coloro che al momento della presentazione della domanda, non abbiano ancora conseguito l’accertamento di invalidità.

Al termine della compilazione dell’istanza online, il soggetto destinatario, il referente familiare ovvero il delegato deve cliccare su INVIA per la consegna telematica della stessa. Al momento dell’invio, al fine di sottoscrivere l’istanza con firma elettronica semplice (ai sensi dell’art. 3 comma 10 e art. 25 Regolamento eIDAS - art. 20, comma 1 bis e art.

71 del CAD), il sistema invierà via SMS o email sul numero telefonico o sull'indirizzo email certificato dal richiedente in piattaforma in sede di certificazione del domicilio digitale, un codice OTP che dovrà essere conseguentemente inserito in piattaforma. La procedura telematica genera un documento in formato pdf, firmato digitalmente anche dalla piattaforma telematica mediante sigillo elettronico, contenente tutti i dati inseriti in istanza, al quale è automaticamente assegnato dalla Regione Puglia un numero di protocollo in ingresso, attestando così la corretta acquisizione dell'istanza.

Se il destinatario, il referente o il delegato non INVIA espressamente l'istanza, la stessa non risulterà formalmente presentata e non potrà essere protocollata dal sistema in ingresso, né acquisita dagli uffici competenti ai fini della relativa istruttoria.

Non è possibile modificare un'istanza già inviata; nel caso in cui il soggetto beneficiario o referente familiare o delegato voglia modificare una o più delle informazioni contenute nella domanda inviata, la stessa dovrà essere compilata ex novo previo annullamento della precedente istanza, che sarà richiamata mediante codice pratica nella apposita procedura di annullamento.

Sarà possibile effettuare la suddetta procedura di annullamento **entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 19.09.2025.**

Le istanze saranno prese in carico, per le successive fasi istruttorie, dalla Regione, dall'Ambito Territoriale di residenza della persona in condizioni di disabilità gravissima non autosufficiente per il tramite del responsabile del procedimento appositamente individuato e dal Distretto Socio Sanitario di riferimento nelle fattispecie previste dal presente Avviso.

Tutte le comunicazioni inerenti l'iter istruttorio dell'istanza saranno trasmesse dall'Ambito Territoriale mediante la medesima piattaforma telematica di gestione delle istanze, con comunicazione inoltrata all'indirizzo e-mail o SMS che ciascun richiedente avrà avuto cura di indicare, tanto al fine di ridurre la gestione di documentazione cartacea e facilitare la comunicazione con gli utenti senza maggiori oneri.

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 E SS.MM. E I.I.

Il responsabile del procedimento **"Patto di Cura 2025-2026"**, per la fase di presentazione delle istanze, è la dott.ssa Carmela Carone. Il servizio competente è la Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà della Regione Puglia.

Al Servizio Responsabile Fondo Sociale Europeo sono assegnate le funzioni di: Attività di pianificazione, programmazione, esecuzione e monitoraggio delle verifiche di gestione ex art. 74 paragrafo 2, del Regolamento (UE) 1060/2021.

Per la fase di valutazione delle istanze e di concessione del contributo economico gli Ambiti Territoriali Sociali/ Consorzi dovranno nominare un proprio responsabile del procedimento i cui riferimenti saranno pubblicati sulla piattaforma informatica.

Per richiedere informazioni in merito al dispositivo di funzionamento dell'intervento si prega di fare riferimento esclusivamente alla funzione **"RICHIEDI INFO"** disponibile su piattaforma telematica dedicata.

A ciascun quesito formulato si risponderà esclusivamente in forma scritta tramite piattaforma e con riscontro e-mail all'indirizzo indicato dal richiedente.

Per eventuali richieste di supporto informatico per le funzionalità della piattaforma i destinatari, gli operatori degli Ambiti territoriali e dei Distretti Sociosanitari nonché gli operatori degli sportelli di supporto alle famiglie potranno fare riferimento alla funzione **"Assistenza Tecnica"** disponibile sulla medesima piattaforma.

Il servizio di Assistenza Tecnica opera secondo quanto definito nel “Manuale delle Procedure del Servizio di Assistenza Tecnica del Centro Servizi Puglia Sociale”, la cui ultima versione è sempre resa disponibile nella sezione Documenti e/o Manuali della piattaforma telematica.

14. NORME DI RINVIO

La Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà si riserva di produrre apposite linee guida o circolari interpretative in favore degli istruttori degli Ambiti/Consorti e Distretti per la gestione amministrativa del presente intervento, laddove necessarie per l'omogeneo e rapido svolgimento dell'intervento su tutto il territorio regionale.

15. INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ E FORO COMPETENTE

Il presente avviso è reso pubblico mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Puglia, sul sito istituzionale della Regione Puglia nonché sulla piattaforma informatica dedicata sopra richiamata.

Avverso il presente Avviso è ammesso, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 104/2010, ricorso al TAR entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURP, o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla pubblicazione al BURP.

16. RISPETTO DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La presente procedura consentirà l'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investita la Regione Puglia, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, in conformità con quanto previsto dall'art. 2-ter, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Il presente avviso, redatto in applicazione degli indirizzi formulati dalla Giunta Regionale con Delibera regionale n. 967 del 07.07.2025, si configura quale atto amministrativo generale, il quale disciplina, tra l'altro, i tipi di dati che saranno trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

Con riferimento al trattamento dei dati comuni, la base giuridica è rappresentata dall'adempimento di un obbligo legale secondo la disposizione del medesimo all'art. 6, par. 1, lett. c) del Reg. (UE) 2016/679 (“il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”) nonché dall’“esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”, di cui all'art. 6, par. 1, lett. e) del Reg. (UE) 2016/679.

Per quanto attiene al trattamento dei dati particolari, la base giuridica del trattamento si intende riferita:

- all'art. 9, par. 2, lett. g) del sopra richiamato Reg. (UE) 2016/679, essendo il trattamento “necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato”;
- all'articolo 2-sexies, comma 2, lettere aa) (“integrazione sociale e diritti dei disabili”), m) (“concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti”) ed s) (“attività socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci”) del Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii.

Ai sensi della normativa in vigore (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., Regolamento (UE) 2016/679), i dati personali che saranno forniti e/o acquisiti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Regione Puglia e che saranno richiesti soltanto i dati minimi necessari nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza nonché di minimizzazione. La Regione Puglia informa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del citato Regolamento, che i dati personali comuni e particolari forniti, contenuti nell'istanza di ammissione e nei relativi allegati, i dati relativi ad altre misure rinvenienti automaticamente dalla piattaforma di InnovaPuglia nonché quelli acquisiti mediante interoperabilità con altre Banche Dati e i documenti trasmessi a fini rendicontativi, saranno utilizzati per le finalità connesse alla gestione della presente procedura al fine all'accesso al

“Contributo per il Patto di Cura” ed, in caso di ammissione, alla corretta attuazione della misura, e sarà effettuato esclusivamente a cura dei soggetti espressamente autorizzati a perseguire la suddetta finalità. Il trattamento dei dati per le finalità sopra descritte viene effettuato in applicazione della disciplina contenuta nelle fonti normative indicate nel presente articolo e in conformità alla base giuridica esplicitata nel medesimo articolo sopra richiamato. Il trattamento dei dati è improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento. Il titolare del trattamento dati è la Regione Puglia, con sede in Bari - Lungomare Nazario Sauro n. 33, nella persona del Dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà, in qualità di Designato al trattamento ex DGR 145/2019 (con i seguenti dati di contatto: mail: l.liddo@regione.puglia.it pec: terzosettore.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it). Il Responsabile della protezione dei dati (“RDP”) è contattabile inviando una mail all’indirizzo rdp@regione.puglia.it.

I dati trattati saranno accessibili esclusivamente ai dipendenti della Regione Puglia autorizzati al trattamento ex art. 29 GDPR e non saranno oggetto di trasferimento in Paesi terzi extraeuropei. La Regione Puglia, per l’attuazione del presente Avviso, si avvale degli Ambiti Territoriali, delle Aziende Sanitarie Locali per il tramite dei relativi Distretti Socio Sanitari, di InnovaPuglia S.p.A. che operano in qualità di Responsabili del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. I dati personali trattati afferiscono alla categoria di dati comuni e dati particolari. Il conferimento dei dati per le finalità suindicate è necessario ai fini della verifica dei requisiti di accesso e di permanenza alla misura “Patto di Cura 2025- 2026”, nonché ai fini dell’attribuzione del punteggio e della verifica dei requisiti ai fini della liquidazione della misura de qua. Tali verifiche avverranno mediante l’interoperabilità con Banche Dati (INPS – Edotto) e con dati riferiti ad altre misure regionali gestite tramite la medesima piattaforma.

La mancata comunicazione comporterà il mancato accertamento degli stessi con esclusione dall’accesso alla sovvenzione nonché al fine della verifica dei presupposti per la liquidazione del contributo su base mensile. I dati conferiti verranno conservati in conformità alla normativa sulla conservazione della documentazione amministrativa, per cinque anni dalla conclusione del procedimento.

Si precisa che gli output da verificare dovranno essere caricati sulla piattaforma, previo oscuramento da parte degli interessati di tutti i dati personali/identificativi non necessari ai fini dell’erogazione della misura de qua, in conformità a quanto disposto dal presente Avviso.

Il trattamento sarà effettuato in forma automatizzata e/o manuale, con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e formati e in ottemperanza a quanto previsto dall’ art. 29 Regolamento (UE) 2016/679. L’esattezza e l’aggiornamento dei dati è effettuato dal personale autorizzato nelle modalità previste dalla piattaforma di gestione che garantisce, attraverso specifici controlli, la qualità del dato trattato, sia in fase di prima acquisizione che con verifiche postume attraverso specifica procedura. I dati verranno trattati con strumenti informatici o con altri supporti idonei, nel rispetto delle misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR. Non è utilizzato un processo decisionale automatizzato, né attività di profilazione. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare, il diritto ad ottenere, nei casi previsti, l’accesso e la rettifica, la limitazione o l’opposizione al trattamento dei dati. Per l’esercizio dei richiamati diritti è sufficiente scrivere al RPD della Regione Puglia all’indirizzo rpd@regione.puglia.it. Gli interessati che ritengono che il presente trattamento dei dati avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno diritto a proporre istanza di reclamo, ai sensi dell’art. 77 del regolamento stesso, al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia 11 - 00187 Roma, protocollo@gpdp.it, o di adire il Giudice ordinario, ai sensi dell’art. 79 del GDPR. Dopo la richiesta di cancellazione dal servizio, i dati saranno cancellati trascorsi 60 giorni, salvo il caso in cui questi dati non siano essenziali per eventuali adempimenti di legge. Le attività di trattamento effettuate da Innovapuglia SpA per l’attuazione dell’Avviso sono eseguite anch’esse nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali, secondo modalità e termini stabiliti nell’Accordo tra Titolare (Regione) e Responsabile del trattamento (Innovapuglia) ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e nell’apposita

Executive Summary – Analisi dei rischi specifica per la piattaforma informatica utilizzata per la procedura in argomento. Si è proceduto infatti ad eseguire una analisi dei rischi afferenti al trattamento in questione, specificatamente per i sistemi informatici in esercizio, utilizzando il Tool messo a disposizione da AgID e attualmente gestito dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) nell'ambito dell'Accordo di collaborazione per la crescita e la cittadinanza digitale nella Regione Puglia siglato tra l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), l'Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT) e la Regione Puglia relativo all'intervento "CyberSec Puglia". Si precisa altresì che, con il citato tool, nell'ambito della gestione di tutte le fasi di esecuzione del risk assessment, si è posta in essere una valutazione dei possibili impatti derivanti dalla perdita di dati, ed in particolare la riservatezza, integrità e disponibilità legata ad aspetti di carattere economico, reputazionale, legale e operativo. Si è svolta la connessa valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ex art. 35 GDPR. Sulla scorta della predetta analisi dei rischi è stato prodotto il documento "Executive Summary Analisi dei rischi" e sono state individuate le misure di sicurezza per mitigare il rischio che sono riportate nel "Piano del Trattamento del rischio". I predetti "Executive Summary Analisi dei rischi" e i documenti "Piano del Trattamento del rischio" fanno riferimento ai medesimi servizi e sistemi oggetto dell'affidamento eWelfare Puglia 3.0 e pertanto applicabili allo stesso. La Regione Puglia, inoltre, con D.G.R. n. 1905 del 19 dicembre 2022, ha proceduto ad approvare, in applicazione degli artt. 33 e 34 del GDPR, la "Procedura per la gestione degli eventi di violazione dei dati personali (cd. data breach) della Regione Puglia", unitamente al relativo Registro delle violazioni di dati personali che disciplina le comunicazioni/informazioni tra il Titolare e i Responsabili del Trattamento nel caso vi sia conoscenza di una violazione di dati personali (cd. Data breach) nell'ambito del trattamento in questione. A completamento di tale clausola, il documento "Procedura per la gestione degli eventi di violazione dei dati personali (cd. data breach) della Regione Puglia", al paragrafo 4.2 – Gestione del data breach da parte del Responsabile del trattamento, disciplina dettagliatamente tale eventualità con indicazione dello strumento da utilizzare qualora il Responsabile del Trattamento venga a conoscenza di un potenziale caso di data breach. Le altre eventuali misure poste in essere a tutela del patrimonio informativo saranno anche quelle indicate dal Provvedimento dell'Autorità Garante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche - 2 luglio 2015 [4129029]".

In relazione al finanziamento ricevuto, Regione Puglia riceverà la rendicontazione, su piattaforma S.I.R.P., delle spese sostenute in relazione agli interventi erogati con oscuramento dei dati personali/identificativi.

La Regione Puglia informa, inoltre, di disporre di accesso al sistema informativo ARACHNE, sviluppato dalla Commissione Europea per supportare le attività di verifica delle Autorità di Gestione dei Fondi strutturali 2014-2020 nell'individuazione delle iniziative potenzialmente esposte a rischi di frode, conflitti di interessi e irregolarità. Il sistema ARACHNE è alimentato da fonti dati esterne, quali banche dati mondiali (Orbis e Lexis Nexis World compliance), sistemi informativi della Commissione Europea (VIES e Infoeuro) e da fonti dati interne, rappresentate dalle informazioni relative alle operazioni provenienti dalle singole Autorità di Gestione dei diversi Stati membri titolari di Programmi europei FESR e FSE. I dati, disponibili nelle banche dati esterne, saranno trattati al fine di individuare gli indicatori di rischio. La Regione Puglia trasmette telematicamente al sistema informativo ARACHNE i dati delle operazioni rendicontate nell'ambito del PR Puglia 2014-2020 per il tramite del "Sistema Nazionale di Monitoraggio" gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - RGS-IGRUE. La Regione Puglia informa che tratterà i dati disponibili nel sistema ARACHNE esclusivamente al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità a livello di beneficiari, contraenti, contratti e progetti. Il sistema ARACHNE potrà essere utilizzato sia nella fase di selezione sia eventualmente nella fase di attuazione dell'operazione. Il processo e lo scopo dell'analisi dei dati operato da ARACHNE sono descritti alla pagina web della Commissione Europea <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPagId=3587&langId=it>.

Si riporta, di seguito, apposita scheda riepilogativa dei dati particolari oggetto di trattamento, delle operazioni eseguibili, delle modalità di trattamento, così come di seguito semplificato:

SCHEDA DATI PARTICOLARI	POC Puglia 2014/2020 - Area Tematica 10 "Sociale e Salute" - Linea di intervento 10.03 "Servizi socio-
--------------------------------	--